PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO

IL TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_\_\_\_

p.c. CARABINIERI, POLIZIA GIUDIZIARIA, … DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_

DENUNCIA/QUERELA

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - nato a \_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e residente in \_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_espone e denuncia alla S.V. Ill.ma quanto segue.

In data \_\_\_\_\_ mi sono presentato/a presso il Tribunale di /ufficio/ per (*indicare attività lavorativa o di altro tipo che si sarebbe dovuta svolgere*) munito/a di valida dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, nonché risultato negativo di test antigenico per l’infezione da covid19, ma mi è stato impedito/a ugualmente l’accesso poiché sprovvisto di certificazione verde covid19 (cd *greenpass*)

(*aggiungere breve descrizione dei fatti, se vi è stato impedimento fisico all’ingresso e se si è chiesto o meno l’intervento dell’autorità)*

La condotta del funzionario/addetto, delegato ai controlli, che pur avendo preso atto dell’effettuazione nelle 48 ora precedenti di test antigenico, risultato negativo all’infezione da covid19, e in presenza di regolare autocertificazione, ha impedito il materiale accesso all’edificio del tribunale/ufficio, presenta svariati profili di illiceità penale, come di seguito specificato.

ABUSO D’UFFICIO – art. 323 C.P.

Il delitto di abuso d’ufficio punisce la condotta del pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizi, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Il reato è senz’altro configurabile nella condotta del funzionario/addetto che ha impedito l’accesso all’ufficio del/la sottoscritto/a, arrecandogli un danno ingiusto consistito in (indicare l’attività che non si è potuta espletare).

Il funzionario ha infatti violato specifiche regole di condotta previste dalla legge, ed in particolare ha ritenuto non valida per l’accesso la dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonostante il disposto dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 preveda espressamente che nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L’art. 74 DPR 445/2000 qualifica il rifiuto del pubblico funzionario di ricevere l’autocertificazione come una violazione dei doveri d’ufficio.

La dichiarazione sostitutiva presentata dall’interessato era accompagnata dal risultato negativo del test rapido per la rilevazione dell’infezione da covid19 e dunque il sottoscritto si trovava perfettamente in regola con i requisiti previsti dal D.L. n. 1/2022, che dispone l’esibizione della certificazione verde covid19 per finalità di contenimento della propagazione dell’infezione da SarsCov2.

La certificazione verde covid19 di cui all’art. 9 del D.L.n. 52/2021 non è un “lasciapassare”, ma una certificazione amministrativa attestante una delle tre condizioni previste dal D.L. n. 52/2021, ossia l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione da covid19 o il risultato negativo di un test, antigenico o molecolare, effettuato nelle 48 o 72 ore precedenti, e come tale, pertanto, sostituibile, nei rapporti con la pubblica amministrazione, con la certificazione sostitutiva di cui al detto art. 47 D.P.R. 445/2000.

Il rifiuto del pubblico funzionario di accettare quest’ultima, in violazione delle norme indicate, che arrechi nocumento al soggetto passivo, configurabile come danno ingiusto, integra senz’altro gli estremi del reato di cui all’art. 323 c.p..

Il danno per il terzo può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.

Il reato richiede dolo generico, connotato dalla intenzionalità della condotta.

INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO – ART. 340 C.P.

La condotta dell’incaricato ai controlli che ha impedito l’ingresso del sottoscritto presso il Tribunale/l’ufficio di integra altresì i presupposti del reato di cui all’art. 340 c.p., che si configura allorché chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

La condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. In ogni caso è irrilevante la durata della condotta criminosa e l'entità della stessa, purché non siano di minima o di scarsa importanza, di conseguenza **il reato è configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio**, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.

L’aver impedito l’accesso presso il Tribunale di/ (o altro ufficio) al difensore, che vi si era recato per l’esercizio del suo mandato difensivo, dovendo partecipare all’udienza…o.. (descrivere attività giudiziaria o altra attività impedita) ha concretato senza dubbio l’interruzione o la turbativa del pubblico servizio (indicare eventualmente il servizio interrotto), essendo la norma diretta a tutelare il buon andamento della Pubblica Amministrazione, ed in particolare il funzionamento regolare e continuativo dell’ufficio o del servizio, che in questo caso è stato invece illegittimamente turbato interrotto.

La qualifica di pubblico ufficiale e/o di incaricato di pubblico servizio del soggetto denunciato rileva per considerare sussistente la circostanza aggravante ex art. 61, n. 9, c.p..

VIOLENZA PRIVATA – ART. 610 C.P.

Il comportamento dell’addetto ai controlli della certificazione verde covid19, che ha impedito fisicamente l’ingresso del/la sottoscritto/a, esercitando violenza e/o minaccia consistita in (descrivere la condotta tenuta) concreta anche il reato di violenza privata previsto e punito dall’art. 610 c.p..

Il bene giuridico protetto dalla norma penale in questione è la libertà morale della persona da qualsivoglia ingerenza altrui e comportamento che sia violento e intimidatorio - che può pertanto essere definito come antigiuridico - tale da esplicitarsi in una forma di coartazione, sia di tipo diretto che di tipo indiretto, sulla libertà di volere o di agire, sì da costringere quella persona a una ben determinata azione, omissione o tolleranza, contraria al suo libero volere. (in tal senso Cass. pen. n. 4526/2011); ciò a maggior ragione se la libertà della persona si estrinseca, in quel momento, nell’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, e se lo stesso venga esercitato nei limiti consentiti dalla legge.

Si tratta di un reato comune che non richiede, ai fini della sua commissione, che l'agente abbia una particolare qualifica, o che rivesta uno specifico *status* o sia in possesso di uno specifico requisito personale e funzionale.

La violenza, quale elemento costitutivo del reato, che può essere propria o impropria. Si può parlare di violenza propria per indicare quella violenza, sulle persone o sulle cose, che sia esercitata direttamente sulla persona anche per mezzo di uno strumento; si intende violenza impropria, l’utilizzo di un qualsiasi mezzo idoneo, esclusa la minaccia, a coartare la volontà del soggetto passivo, di talché ne risulti annullata la capacità di azione o determinazione.

La minaccia è invece la prospettazione di un male ingiusto e notevole, anche proveniente dal soggetto minacciante.

Il dolo è di tipo generico, tanto che già il solo fine di costrizione realizza il momento consumativo, senza che sia necessario il raggiungimento di un fine determinato. La sola coscienza e volontà di costringere, mediante violenza o minaccia, un altro soggetto a fare, tollerare od omettere qualcosa integra l’elemento soggettivo del reato (dolo generico), (Cass. penale, Sez. V, sent. n. 4526 del 8 febbraio 2011).

È di chiara evidenza che la condotta dell’addetto ai controlli, che mettendo in atto l’azione violenta/minacciosa prima descritta, ha impedito l’ingresso del sottoscritto presso……, coartando la sua volontà ed impedendogli di fatto di svolgere l’attività per cui lo stesso si era ivi recato, configura anche il reato di violenza privata.

\*\*\*

Tanto premesso, poiché nei fatti esposti sono ravvisabili estremi di reato, il/la sottoscritto/a dichiara di proporre formale e sostanziale querela contro \_\_\_\_\_\_\_, per i reati di abuso d’ufficio, interruzione di pubblico servizio e violenza privata, nonché per tutti gli altri meglio ravvisati dalla S.V. Ill.ma nei fatti esposti e chiede che gli stessi siano puniti a norma di legge.

Riserva la costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale e chiede di essere informato nella deprecata ipotesi di richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

(*facoltativo*) Nomino sin d’ora quale proprio difensore di fiducia l’Avv. \_\_\_\_\_\_ ed elegge domicilio presso il suo studio in

Si allega:

Con osservanza.

Luogo, data,

Firma